

TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il G.I. dott. Annelisa Spagnolo

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 04.07.2013 nella causa civile iscritta al  
n.r.g. 20169/2012;

promossa da

Costruzioni Edili Zucchini S.p.A.

(avv. Luca Bertozzi)

contro  
**IL CASO.it**  
Cave Pederzoli S.r.l., Anna Paola Pederzoli e Umberto Pederzoli (avv. Gian Carlo Fanzini)

e contro

Cassa di Risparmio in Bologna - Carisbo S.p.A.

(avv. Gianni Scagliarini)

letti gli atti;

letta l'istanza di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai  
sensi dell'art. 186 *ter* c.p.c. formulata in sede di prima udienza dalla difesa della convenuta Cave  
Pederzoli S.r.l. contro l'altra convenuta Cassa di Risparmio in Bologna - Carisbo S.p.A., per il  
pagamento della somma di euro 7.850.000,00 oggetto di fidejussione prestata dalla predetta banca



a favore della Cave Pederzoli S.r.l. medesima a garanzia del saldo contrattuale dovuto dall'attrice Costruzioni Edili Zucchini;

lette le memorie autorizzate delle parti e preso atto della richiesta di parte convenuta Carisbo di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di frasi sconvenienti e offensive contenute dell'istanza ex art. 183 *ter* c.p.c. di parte convenuta Cave Pederzoli S.r.l.;

ritenuto che l'istanza ex art. 186 *ter* c.p.c. formulata da Cave Pederzoli sia inammissibile:

considerato, infatti, che l'istanza di pagamento in esame abbia natura tipicamente anticipatoria di una pretesa di merito che avrebbe dovuto essere ritualmente e comunque precedentemente proposta - in quanto avanzata da parte di un convenuto nei confronti di un altro convenuto - quale domanda riconvenzionale c.d. "trasversale";

rilevato che detta domanda non risulta, tuttavia, tempestivamente proposta da Cave Pederzoli s.r.l. in sede di comparso di costituzione ritualmente depositata né comunque successivamente in sede di udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo, come allegato dalla difesa, qualificarsi l'istanza ex art. 186 *ter* c.p.c. quale contestuale domanda di merito, del tutto mancante nelle conclusioni ivi contenute;

ritenuto, infatti, che nonostante il silenzio del legislatore la domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto sia, soggetta all'ordinario regime delle preclusioni dovendo, dunque, essere proposta a, pena di decadenza, in comparso di costituzione e risposta nell'osservanza dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e potendo, comunque, il giudice rilevare d'ufficio la tardività della domanda, dal momento che le norme sulle preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono poste a tutela di interessi generali (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008);

considerato quanto alla domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c., formulata dalla convenuta con riferimento alle espressioni contenute nell'istanza ex art. 186 *ter* c.p.c. avanzata da cave Pederoli s.r.l. che come afferma la Suprema Corte, *"in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incompsto intento"*



*dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come l'avverbio "subdolamente"), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario." (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26195 del 06/12/2011)*

ritenuto, dunque, che le espressioni in contestazione non paiono in ogni caso eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica e siano comunque prive di un reale ed esclusivo intento offensivo dell'avversario, non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per disporre la richiesta loro cancellazione:

P.Q.M.

- dichiara inammissibile l'istanza ex art. 186 ter c.p.a. avanzata da parte convenuta Cave Pederzoli S.r.l.;
- assegna alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. a decorrere dal 03/02/2014
- rinvia per l'ammissione delle eventuali prove mezzi di prova all'udienza del 3/07/2014 ad ore 1030.

Si comunichi.

Bologna, 03.09.2013

IL GIUDICE

DOTT.SSA ANNELISA SPAGNOLO

PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MOT VALENTINA VECCHIETTI.

IL GIUDICE AFFIDATARIO



Depositato in Cancelleria

- 4 SET 2013  
L'Assistenti Giudiziaro  
Daniela Gallo

3